

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4819-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge.	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di cui si propone la ratifica costituisce l'esito di una delle molteplici iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno della corruzione, sulla scorta degli impegni e degli indirizzi definiti a partire dalla Conferenza di Malta dei Ministri europei della giustizia svoltasi nel 1994.

Essa tende ad introdurre sul versante civilistico più efficaci forme di tutela a favore dei soggetti danneggiati da fatti di corruzione. Tale intervento normativo dovrebbe trovare un naturale completamento per ciò che attiene agli aspetti penalistici dello stesso fenomeno corruttivo, oggetto di uno specifico Accordo per il quale non è ancora stato presentato dal Governo il disegno di legge di ratifica.

La Convenzione prevede la risarcibilità del danno derivante da fatti di corruzione anche sotto il profilo del lucro cessante; da ricordare inoltre le disposizioni tendenti ad assicurare più incisive forme di garanzia a favore dei dipendenti che denuncino alle autorità competenti fatti suscettibili di essere considerati sotto il profilo della corruzione.

Si tratta in effetti di disposizioni che appaiono idonee a rafforzare gli analoghi strumenti già previsti dall'ordinamento già vigente sul piano nazionale.

Particolarmente significative appaiono poi le disposizioni in base alle quali, nella definizione dell'entità del danno da risarcire ed ai fini delle misure cautelari, potrà prescindere dalla produzione da parte del danneggiato della prova del nesso causale tra il fatto di corruzione denunciato e il singolo cespite patrimoniale riferibile alla persona del reo. Tale criterio appare idoneo ad assicurare una tutela più incisiva dei soggetti danneggiati.

Infine, considerati i gravi fenomeni distortivi emersi recentemente nel funzionamento dei mercati finanziari internazionali, l'adesione alla Convenzione da parte della Federazione russa dovrebbe contribuire ad assicurare le condizioni per un ripristino di una situazione di trasparenza.

In conclusione, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

DE ZULUETA, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

17 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che appare necessario adeguare le norme dell'ordinamento nazionale alle previsioni contenute nel testo della Convenzione oggetto del provvedimento in titolo verificandone puntualmente la coerenza al fine di evitare problemi interpretativi, in particolare nell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. Con riferimento a quest'ultima disposizione, formula una valutazione favorevole a condizione che essa venga resa conforme a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto

disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Nullità)

1. Gli accordi aventi ad oggetto le condotte di cui all'articolo 2 della Convenzione e tutti gli atti o i contratti che ne derivano o ne costituiscono esecuzione o sono ad essi collegati o connessi a qualunque titolo sono nulli.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

